

Codice A1709B

D.D. 2 agosto 2019, n. 785

Integrazione della D.D. 1 febbraio 2018, n. 162 "Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020". D.G.R. del 16 maggio 2019 n. 66-8975.

La Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015 dalla Regione Piemonte.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 ha recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

Visto il Decreto Mipaaf del 17 gennaio 2019 n. 497 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" che al comma 3, dell'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi), dispone che:

- la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
- In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.
- Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Vista la D.G.R. del 16 maggio 2019 n. 66-8975 "*PSR 2014-2020 – misure di sostegno non connesse alle superfici e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019*" che ha: in riferimento alle misure di sostegno concesse conformemente agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 6 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36,

lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda I costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali:

- approvato, in sostituzione della D.G.R. 32-4953 del 02.05.2017 ed in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019, i criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, di cui all'allegato A ("Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale non connesse alla superficie a agli animali") quale parte integrante e sostanziale della medesima D.G.R. del 16 maggio 2019;
- demandato ai Settori responsabili della gestione delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

Visto l'Allegato A della predetta D.G.R. del 16 maggio 2019 n. 66-8975 che, alla lettera d) (Ripetizione di inadempienze), del punto 3.3 (INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI), dispone che "in presenza di ripetizioni di un inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione";

Vista la D.D. 1 febbraio 2018, n. 162 "*Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020*";

Ritenuto pertanto di integrare il paragrafo dell'Allegato A "INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI" della D.D. 1 febbraio 2018, n. 162 con quanto disposto dalla lettera d) (Ripetizione di inadempienze), del punto 3.3 (INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI) della D.G.R. del 16 maggio 2019 n. 66-8975 che dispone: "in presenza di ripetizioni di un inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione";

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*";

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di integrare l'Allegato A "INADEMPIENZE, VIOLAZIONI, INFRAZIONI PER OGNI IMPEGNO E GRUPPI DI IMPEGNI" della D.D. 1 febbraio 2018, n. 162 "*Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per la Misura 5, Sottomisura 1, Operazione 2 "Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo abiotico" del PSR 2014- 2020*" aggiungendo a pagina 6 dopo punto "False prove e omissioni intenzionali" il seguente punto:

Ripetizioni di un inadempienza non grave

In presenza di ripetizioni di un inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d. lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paolo CUMINO

Estensori:

Germano Tosin

Denis Lazzaro